



Bruxelles, 1° febbraio 2019
(OR. en)

5997/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0021(NLE)**

**AELE 9
EEE 2
N 3
ISL 2
FL 2
ECO 16
INST 25
MI 95**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 31 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 31 final.

All.: COM(2019) 31 final

Bruxelles, 31.1.2019
COM(2019) 31 final

2019/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI
(Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo
SEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE per integrarvi la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione¹.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sugli articoli 114, 337 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

¹ GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

² GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione della direttiva (UE) 2015/1535 nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

Principali adattamenti richiesti dalla parte EFTA

Motivazione e soluzione proposta

Definizione di "specificazione tecnica", articolo 1, paragrafo 1, lettera c) - adattamento a)

L'adattamento assicura che la menzione "prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, (...) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)" non si applichi nell'ambito della definizione dei termini "specificazione tecnica", poiché l'articolo 38, paragrafo 1, del TFUE fa riferimento alla PAC e alla PCP dell'UE, strumenti che non rientrano nell'ambito di

applicazione dell'accordo SEE. Un adattamento identico è già applicabile nel quadro dell'accordo SEE.

Richieste di informazioni supplementari, articolo 5, paragrafo 1 - adattamento c)

È stato inserito un adattamento per garantire uno scambio di informazioni sufficiente tra l'UE e l'EFTA. Si osservi che un adattamento analogo è già applicabile nel quadro dell'accordo SEE.

Comunicazione di osservazioni, articolo 5, paragrafo 2 - adattamento d)

L'adattamento chiarisce le modalità di comunicazione, tra l'UE e l'EFTA, delle osservazioni relative ai progetti di regola tecnica. Si osservi che un adattamento identico è già applicabile nel quadro dell'accordo SEE.

Pareri circostanziati, articolo 6, paragrafi 1, 2 e 7 - adattamento e)

Per motivi di chiarezza, questo adattamento garantisce che i pareri circostanziati possano essere emessi solo nell'ambito del pilastro EFTA, vale a dire che tali pareri non possano essere trasmessi da uno Stato EFTA a uno Stato membro dell'UE o viceversa.

Non applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 3 a 6 - adattamento f)

Le disposizioni contenute nell'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, prevedono un termine di differimento esteso qualora le istituzioni dell'UE valutino la possibilità di legiferare in un settore contemplato da un progetto di regola tecnica nazionale. Queste disposizioni esulano dal campo di applicazione dell'accordo SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI
(Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo
SEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 337 e 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo³, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁴ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (4) L'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE dovrebbero quindi essere opportunamente modificati.

³ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁴ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁵ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*